

127115

Avv. CLAUDIO LINZOLA
VIA HOEPLI 3 - 20121 MILANO
Tel 02874283 - 0272000557 Fax 02860781
avvlinzola@studiolegalelinzola.it
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

GENOVA

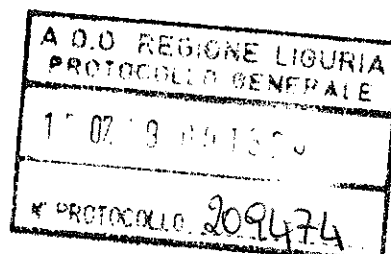
R I C O R S O

per l'**Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS** (C.F. 80177010156), Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n°349/1986 (D.M. Ambiente 15.10.1996 in GU n°296 del 18.12.1996), in persona del Presidente *pro tempore*, Signora Graziella Zavalloni, con sede in (20144) Milano, Via Solari n. 40, per l'**Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ONLUS** (C.F. 80116050586), in persona del Presidente Nazionale *pro tempore*, Sig.ra Carla Rocchi, con sede in (00192) Roma, Via Attilio Regolo n. 27, per l'**Associazione WWF Italia ONLUS** (C.F. 80078430586) in persona del Vice Presidente e legale rappresentante, sig. Dante Caserta, con sede in (00198) Roma, Via Po n. 25/c, e per l'**Associazione LAV Lega Anti Vivisezione** (cf. 80426840585), Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n°349/1986 (DM Ambiente 15.2.2007), in persona del Presidente *pro tempore*, sig. Gianluca Felicetti, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°117, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3, giusta mandati in atti separati, uniti al presente atto.

L'avv. Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al n. fax: 02860781 oppure all'indirizzo PEC: claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, Piazza De Ferrari n. 1 - 16121 Genova



e nei confronti di

Unione Enalcaccia, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede di Via La Spezia 35 - 00182 Roma

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 386 del 10.5.2019, avente ad oggetto: "Calendario venatorio regionale stagione 2019/20 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994".

Il ricorso è proposto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

Fatto

- 1) Regione Liguria ha chiesto nel gennaio 2019 parere all'ISPRA sullo schema di calendario venatorio per la prossima stagione venatoria 2019/2020.
- 2) ISPRA, con parere del 10.3.2019, prot. 12196, ha evidenziato alcune criticità, sulla base di considerazioni tecnico-scientifiche, che di seguito si illustrano, fermo restando che il parere sarà ripreso anche nel prosieguo, in occasione della descrizione dei singoli motivi di ricorso:
 - necessità di introduzione di un periodo di sospensione della caccia alla moretta, in quanto elevatissimo il rischio di confusione con l'altra specie "moretta tabaccata", che versa in stato di conservazione non favorevole;
 - posticipo dell'inizio della stagione venatoria al 1° ottobre anziché al 15 settembre per 17 specie di uccelli, per *"favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati"*, per evitare *"il rischio di confusione con altre specie non cacciabili"*, per ridurre *"il disturbo generato dalla presenza di un elevato numero di cacciatori sul territorio"*;
 - abbattimento di animali appartenenti alle specie cornacchia nera, cornacchia grigia e ghiandaia solo nella forma *"dell'appostamento"* e non in regime di caccia vagante;

- chiusura della caccia a tordo sassello, cesena e tordo bottaccio al 20 gennaio 2020, per non interferire con la migrazione nuziale;
- chiusura della caccia alla beccaccia al 31.12.2019, a causa della forte pressione venatoria e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la beccaccia nella seconda metà dell'inverno;
- chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (14 specie) al 20 gennaio 2020 al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie. L'ISPRA ha dedicato particolare attenzione alla specie "moriglione" a causa dello *status* di vulnerabilità attestato anche a livello internazionale, con assunzione anche di misure di "*attento monitoraggio dei prelievi effettuati*".
- invito a dare attuazione al piano di gestione nazionale dell'allodola (specie in declino);
- riduzione del numero di giornate di caccia aggiuntive (ad una sola alla settimana) per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre per le specie colombaccio, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo. Ciò sulla base dei dati degli abbattimenti (notevoli) nella stagione 2016-2017;
- esercizio della caccia, dal 21 gennaio 2020, esclusivamente da appostanti distanti non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e da 500 metri dalle pareti rocciose e da ambiti idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- apertura della caccia al 1° ottobre 2019, anziché al 15 settembre 2019, per i mammiferi, in quanto al 15 settembre molte femmine di lepre sono ancora gravide ed in allattamento e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre, con introduzione di forme di censimento per assicurare un prelievo sostenibile.
- preapertura della caccia al cinghiale al 16 settembre non coerente con il dettato normativo (che prevede la data del 1° ottobre).

3) Con successiva nota prot. 15370 del 21/03/2019 inviata alla Regione, ISPRA ha sostituito precedente parere (prot. 12196/19), limitatamente ai periodi di caccia al cinghiale, ritenendo accettabile il periodo proposto da Regione Liguria per la caccia non selettiva al cinghiale e cioè dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.

4) Regione Liguria ha approvato la deliberazione che contiene anche il calendario venatorio per la stagione 2019/2020.

Dalla sua lettura emerge subito che si tratta dello stesso calendario (cioè avente gli stessi contenuti, quasi fosse la fotocopia) della stagione venatoria pregressa 2018/2019. Inoltre la deliberazione non sembra menzionare la sentenza resa da codesto TAR nell'ottobre scorso, proprio sul calendario venatorio della stagione 2018/2019, riproposto appunto identico anche per quest'anno.

5) Con sentenza n. 769/2018 codesto TAR aveva, infatti, accolto parzialmente il ricorso presentato da alcune Associazioni per l'annullamento del calendario venatorio stagione 2018/2019, adesso esattamente reiterato anche per la imminente stagione venatoria 2019/2020.

6) Va anche segnalato che Regione Liguria ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato avverso la ripetuta sentenza n. 769/2018, rubricato al n.r.g. 3507/2019, che verrà discusso all'udienza pubblica del 10.10.2019.

7) Tanto premesso, le Associazioni ricorrenti devono interporre ricorso nuovamente, tenendo conto, nella stesura e nei motivi, della sentenza dell'anno scorso sullo stesso identico tema ed atto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

La quantità e la natura delle questioni trattate richiede una stesura di un atto con una lunghezza maggiore di quella ordinariamente am-

messa; pertanto, la predetta regola è, in questo caso e per le ragioni che saranno indicate, derogata avendo il presente ricorso una estensione quantitativa maggiore di quanto abitualmente consentito.

A) Quanto all'articolo 1, 1° comma, lettera A, punto 2 (Periodi di caccia – giornate di caccia aggiuntive)

1) Violazione dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 29/94, come modificato dall'articolo 36 della l.r. 29/18, difetto di motivazione di istruttoria

Per quanto riguarda l'individuazione di eventuale giornata di caccia aggiuntiva nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, Regione Liguria non ha recepito il parere ISPRA, se non per la specie tordo sassello.

Nella sentenza TAR del 2018 (pag. 3/4) la previsione di giornate aggiuntive di caccia era stata ritenuta legittima per le specie tordo bottaccio, merlo e colombaccio, ma non per la specie cesena.

Nelle premesse la D.G.R. impugnata (pag. 2, 4° comma) richiama l'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), che dispone in merito alle giornate aggiuntive di caccia, in attuazione dell'articolo 18, comma 6, della L. 157/92.

Regione Liguria non precisa però che il richiamato articolo:

- ha sostituito l'articolo 34, comma 7, della L.R. 29/94 con il seguente testo: *“In attuazione dell'articolo 18, comma 6, della Legge 157/92 e successive modificazioni e integrazioni, è prevista l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La giunta Regionale, sentito l'ISPRA, ha la facoltà di modificare tale integrazione”*;

- e che lo stesso articolo 34, comma 7, così modificato, è stato impugnato dal Governo alla Corte Costituzionale, con Delibera Consiglio dei Ministri del 27-2-2019.

Il parere ISPRA (pag. 5 voce "giornate di caccia aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre) spiega che: *"Il documento "Analisi preliminare dei prelievi venatori sull'avifauna migratrice in Liguria" riporta i dati di abbattimento riconducibili alla stagione venatoria 2016/2017 a livello sia regionale che provinciale, per le specie Colombaccio, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello. Tali dati sono stati utilizzati per calcolare il numero di capi abbattuti per decade, sia complessivi che relativi alle giornate aggiuntive, e l'indice CPUE, dato dal rapporto tra il numero totale di capi abbattuti e la somma delle giornate di caccia per ciascuna decade.*

Dall'esame della relazione inviata si evince che l'adozione di due giornate aggiuntive, nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, ha comportato, complessivamente un aumento dei capi abbattuti superiore al 25% in diverse decadi per tutte le specie oggetto d'indagine.

Al fine di alleggerire la pressione venatoria esercitata sulle suddette specie, e tenuto conto anche dello stato di conservazione sfavorevole del tordo sassello (SPEC 1; BirdLife International, 2017), questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2019-20, dovrebbe essere prevista la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per le specie Colombaccio, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo."

Regione Liguria tenta di motivare il discostamento dall'autorevole indicazione di ISPRA (pagina 9 delle premesse della deliberazione gravata, che si trascrive per comodità di lettura ed esame) perché: *"Per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1 ottobre - 30 novembre, appare opportuno rilevare che dallo studio "Analisi dei capi abbat-*

tuti in Regione Liguria durante le “giornate aggiuntive”- Report preliminare (marzo 2019), predisposto dal Centro Studi Bio Naturalistici (CESBIN), è emerso che le analisi preliminari condotte non abbiano portato a rilevare differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie considerate per quanto riguarda il numero di capi abbattuti per le cinque specie target da coloro che abbiano dichiarato sul Tesserino Venatorio come tipologia di caccia “Giornate aggiuntive solo da appostamento”.

Considerato gli andamenti dei pesi medi percentuali degli abbattimenti avvenuti durante le “giornate aggiuntive” all’interno della Stagioni Venatorie analizzate, rappresentati sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti durante le “giornate aggiuntive” rispetto al numero totale di capi abbattuti all’interno dell’intera Stagione Venatoria considerata (“N° % TOT”) sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti in “giornata aggiuntiva” rispetto al numero totale di capi abbattuti durante le decadi di Ottobre e Novembre per la Stagione Venatoria considerata (“N % G.A.”), per tutte e cinque le specie target analizzate si evidenzia una relativa costanza degli stessi durante le stagioni Venatorie prese in considerazione.

Per la Cesena (*Turdus pilaris*) sembrerebbe delinearsi graficamente un lieve incremento nell’andamento del solo parametro “N° % G.A.” tra le Stagioni Venatorie considerate, ma questo risultato grafico va preso con le dovute cautele visti i numeri relativamente bassi di capi abbattuti per la specie comunque, anche per questa come per le altre specie target, il confronto statistico effettuato sul numero di capi abbattuti nelle “giornate aggiuntive” non ha rilevato differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie analizzate. A fronte tuttavia del parere di ISPRA nel quale la specie tordo sassello viene segnalata in stato di conserva-

zione sfavorevole, si ritiene di recepire integralmente le indicazioni di ISPRA adottando una giornata aggiuntiva anziché due per tale specie.

Diversamente, relativamente alla specie colombaccio, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 15 a 10 capi.

Per le specie: merlo, tordo bottaccio e cesena, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 25 a 15 capi; la scelta di mantenere un carniere ridotto per le specie sopra richiamate è motivata dalla volontà di disporre di una serie di dati più significativa (almeno biennale) sulla quale valutare gli effetti della riduzione del prelievo sullo stato di conservazione complessivo della specie in parola".

ISPRA, nei propri pareri sulle proposte di calendari venatori delle stagioni venatorie degli anni 2015/16, 2016/17 e 2018/19, si era avvalso anche degli studi redatti dall'Università di Genova D.I.S.T.A.V., trasmessi in allegato alle richieste di parere inviate dalla Regione Liguria all'Istituto.

In occasione dell'approvazione dei calendari venatori delle stagioni 2015/16 e 2016/17 Regione Liguria aveva recepito integralmente le indicazioni di ISPRA, quando i pareri esprimevano – diversamente da quello relativo alla prossima stagione 2019/2020 – parere favorevole alla concessione delle due giornate aggiuntive di caccia da appostamento nel periodo 1° ottobre - 30 novembre.

Per quest'anno, siccome ISPRA ha dato parere negativo, Regione Liguria dissente.

*

Di seguito le considerazioni per le diverse specie di uccelli interessate. Per la specie cesena, codesto TAR, con la sentenza n. 769/2018, ha statuito che: "Il citato studio di Analisi ha rilevato, con riguardo alla so-

la cesena, una “differenza statistica significativa” dei prelievi all’esito delle giornate aggiuntive di caccia, tale per cui il numero di capi abbattuti in “giornata aggiuntiva” durante la stagione 2015/16 è risultato significativamente più elevato rispetto al numero di capi abbattuti in giornata aggiuntiva 2013/14”, così dimostrando la rilevante incidenza del prelievo venatorio su tale specie di volatile. Alla luce di tale dato statistico, si ritiene complessivamente che, pur a fronte della riduzione del carniere, la previsione di due giornate aggiuntive di caccia per la Cesena integri misura idonea a garantire un’adeguata tutela di tale categoria di fauna.”

Regione Liguria ha commissionato al Centro Studi Bio Naturalistici srl uno studio inerente i prelievi venatori sull’avifauna migratrice in Liguria nella stagione venatoria 2016/17.

Nel gennaio 2019 è stata pubblicata da questo Centro l’ “Analisi preliminare dei prelievi venatori sull’avifauna migratrice in Liguria stagione venatoria 2016/17”.

A pagina 5 di questo studio, Stagione venatoria 2016/17 - Cesena (*Turdus pilaris*), è riportata una tabella dove sono indicati, suddivisi per decadi, i prelievi effettuati nella stagione venatoria 2016/17 nei mesi di ottobre e novembre.

Nella tabella sono riportati il numero totale delle cesene abbattute e quelle prelevate nelle due giornate aggiuntive e per ogni decade vengono indicate le percentuali di prelievo rispetto ai prelievi effettuati nelle altre tre giornate settimanali consentite.

La percentuale media del prelievo della cesena, effettuata nelle due giornate aggiuntive, nei mesi di ottobre e novembre, è risultata + 26% rispetto al prelievo effettuato nelle restanti giornate consentite in tale periodo.

Dall'attento esame della tabella si ricava che, nella prima e terza decade di ottobre, il prelievo effettuato nelle giornate aggiuntive ha inciso per + 36% e nella seconda decade di novembre per + 30%.

Inoltre, il numero dei capi di cesena abbattuti nell'annata venatoria 2016/17 è di n. 1891.

Da considerare inoltre:

- i dati in possesso di Regione sono sempre riferiti a due stagioni passate e la mancanza di dati recenti può comportare valutazioni peggiorative per la specie;
- nel calendario venatorio della stagione 2018/19 (D.G.R. n. 355 del 23/05/2018) il carniere giornaliero della cesena era stato addirittura aumentato da 20 capi a 25 capi al giorno;
- dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 Regione Liguria consente nuovamente di abbattere sino a 25 uccelli al giorno;
- Regione Liguria, inoltre, non ha previsto un carniere massimo stagionale.

In conclusione non è affatto vero, come scritto nella deliberazione impugnata, che i numeri siano stabili o in lieve, irrilevante aumento, o statisticamente non significativi.

E' dimostrato (ISPRA) che le giornate aggiuntive di caccia incrementano in maniera significativa i prelievi ed è per questa ragione che – per la stagione entrante – ISPRA indica di rinunciare ad una giornata aggiuntiva di caccia.

La situazione è perciò come quella dell'anno scorso (ed infatti codesto TAR sul punto aveva accolto il motivo) e Regione Liguria non aveva ragioni per discostarsi dalle indicazioni ISPRA, del tutto ragionevoli ed attendibili.

*

Ancorché nella ripetuta sentenza non siano state accolte le ragioni che inducevano a ritenere illegittime, per la stagione passata, le due giornate ulteriori di caccia per le altre quattro specie indicate da ISPRA, l'argomentazione che riguarda la cesena si ritiene possa essere estesa, per la imminente stagione, anche alle altre specie, in ragione dei dati sui prelievi venatori aggiuntivi che hanno gravato sulle specie in questione (come indicato correttamente da ISPRA).

Per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*), è riportata una tabella dove sono indicati, suddivisi per decadi, i prelievi effettuati nel 2016/17 (ultimi dati disponibili) nei mesi di ottobre e novembre.

Nella tabella sono riportati il numero totale dei colombacci prelevati nelle due giornate aggiuntive e per ogni decade vengono indicate anche le percentuali di prelievo rispetto ai prelievi effettuati nelle altre tre giornate consentite.

La percentuale media del prelievo del colombaccio, effettuata nelle due giornate aggiuntive, è risultata + 27% rispetto al prelievo effettuato nelle restanti giornate consentite.

Dalla lettura della tabella, infatti, si vede che il prelievo effettuato nelle giornate aggiuntive ha inciso:

- nella prima decade di ottobre + 30%
- nella seconda decade +29%,
- nella terza decade +25%,
- nella prima decade di novembre +37%

per cui, si può dedurre che il prelievo effettuato nelle giornate aggiuntive ha inciso per una media del +27%.

Inoltre il numero dei capi di colombaccio abbattuti nell'annata venatoria 2016/17 è risultato di n. 17.587, incrementato rispetto ai 12.490 dell'annata venatoria 2015/16.

Quindi la pressione venatoria che ISPRA ritiene necessario ridurre trova conforto anche proprio nei dati che attestano prelievi elevati e maggiori proprio a causa delle giornate aggiuntive di caccia.

*

Per la specie tordo bottaccio (pag. 20 della stessa “Analisi preliminare dei prelievi venatori sull’avifauna migratrice in Liguria stagione venatoria 2016/17”) è riportata una tabella dove sono indicati, suddivisi per decadi, i prelievi effettuati nel 2016/17 nei mesi di ottobre e novembre per questa specie.

Nella tabella sono riportati il numero totale dei tordi bottacci abbattuti e quelli prelevati nelle due giornate aggiuntive e per ogni decade vengono indicate le percentuali di prelievo rispetto ai prelievi effettuati nelle altre tre giornate consentite.

La percentuale media del prelievo del tordo bottaccio, effettuata nelle due giornate aggiuntive, è risultata del +23% rispetto al prelievo effettuato nelle restanti giornate consentite.

Dalla lettura della tabella, infatti, emerge che il prelievo effettuato nelle giornate aggiuntive ha inciso come segue:

- nella prima decade di ottobre il prelievo è stato +25%,
- nella seconda decade +26%,
- nella terza decade +23%,
- nella prima decade di novembre +29%,

per cui il prelievo del tordo bottaccio, effettuato nelle giornate aggiuntive, ha inciso, mediamente per il + 23%.

Inoltre il numero dei capi di tordi bottacci abbattuti nell’annata venatoria 2016/17 è risultato di ben 137.321 rispetto ai 72.348 abbattuti nella stagione venatoria 2015/2016.

Da considerare inoltre che:

- i dati in possesso di Regione sono sempre riferiti a due stagioni passate e la mancanza di dati recenti impone cautela (come indicato da ISPRA);
- con il calendario venatorio della stagione 2018/19 (D.G.R. n. 355 del 23/05/2018) il carniere giornaliero del tordo bottaccio era stato aumentato da 20 capi a 25 capi al giorno;
- dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, Regione Liguria consente nuovamente di abbattere sino a 25 uccelli al giorno;
- Regione, inoltre, non ha previsto un carniere massimo stagionale al fine di evitare un eccessivo numero di abbattimenti.

Anche per questa specie non vi erano ragioni per discostarsi dal parere ISPRA che non intende vietarne la caccia, ma ricondurla nell'alveo ordinario (senza ulteriori giornate aggiuntive di caccia e quindi estrazione dall'ambiente naturale di contingenti di popolazione della specie considerati non sostenibili).

*

Per la specie merlo, sempre lo stesso documento "Analisi preliminare dei prelievi venatori sull'avifauna migratrice in Liguria stagione venatoria 2016/17", a pagina 15, riporta la tabella dove sono indicati, suddivisi per decadi, i prelievi effettuati nel 2016/17 nei mesi di ottobre e novembre.

Nella tabella sono riportati il numero totale dei merli abbattuti e quelli prelevati nelle due giornate aggiuntive di caccia e per ogni decade vengono indicate le percentuali di prelievo rispetto ai prelievi effettuati nelle altre tre giornate consentite.

La percentuale media del prelievo di merli, effettuata nelle due giornate aggiuntive in Liguria nella stagione venatoria 2016/17, è del +24% rispetto al prelievo effettuato nelle restanti giornate consentite.

Dalla lettura della tabella, infatti, emerge che il prelievo effettuato nelle giornate aggiuntive ha inciso:

- nella prima decade di ottobre con +23%,
- nella seconda decade +30%,
- nella terza decade di ottobre +22%,
- nella prima decade di novembre + 32%,

per cui il prelievo della specie merlo, effettuato nelle giornate aggiuntive, ha inciso, mediamente per il + 24%.

Inoltre, il numero dei capi di merli abbattuti nell'annata venatoria 2016/17 è risultato di n. 50.856 contro i precedenti 31.411 della stagione 2015/2016 (ultimo dato a disposizione).

Da considerare inoltre:

- i dati in possesso della Regione sono sempre riferiti a due stagioni passate;
- dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, Regione Liguria consente nuovamente di abbattere sino a 25 uccelli al giorno;
- Regione, inoltre, non ha previsto un carniere massimo stagionale al fine di evitare un eccessivo numero di abbattimenti.

Anche per i poveri merli non vi sono ragioni perché Regione non abbia preso in carico le indicazioni ISPRA, evitando un'inutile e negativa pressione venatoria aggiuntiva.

Oltretutto è irragionevole estrarre dall'ambiente un numero sempre più alto di animali, perché (in disparte i problemi di sopravvivenza o di drastica diminuzione delle popolazioni) l'eccesso di caccia alla fine si ripercuote(rà) anche sui cacciatori, perché si dovrà intervenire ancor più drasticamente (con limitazioni) nel futuro.

Sarebbe stato meglio che Regione Liguria ne avesse tenuto conto.

Invece, Regione commissiona incarichi (finalizzati a giustificare prelievi venatori) mentre i dati sugli animali abbattuti (essenziali per potere

effettuare un'attenta ed attuale programmazione venatoria) risalgono ancora alla stagione venatoria 2016/2017, e quindi non sono recenti. Si rammenta che, infatti, è il calendario venatorio lo strumento che consente di programmare tempestivamente i prelievi in ragione della effettiva consistenza delle popolazioni faunistiche sulla quale la caccia va indubitabilmente ad incidere pesantemente.

B) Quanto all'articolo 1, comma 1, lett. B), punto 8, del calendario venatorio (specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

II) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90

Il calendario prevede per il tordo bottaccio che la caccia possa essere esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la sola caccia da appostamento.

Dal 1 al 31 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno.

Regione Liguria non ha recepito il parere di ISPRA che indica un'unica data di chiusura della caccia al 20 gennaio 2020.

Si riporta, per comodità di esame, il parere ISPRA (pagina 3): *“Le date di chiusura della caccia indicate all'art. 18, comma 1 della L 157/92 per quanto concerne le specie Tordo Bottaccio, Cesena e Tordo Sassello, non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento “Key Concepts”, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade di gennaio per il tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che tale data di inizio possa risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key Concepts” (nota ISPRA n. 12006 del 13.3.2017 e nota MATTM n.4666*

del 4 marzo 2019). Lo scrivente istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena con il 20 gennaio”.

Si riporta anche estratto del documento “Studi sull'avifauna di interesse venatorio - Piano delle attività 2017/18 - relazione finale ottobre 2018”, redatto da Centro Studi Bio Naturalistici per conto di Regione Liguria: *“Quanto osservato in questa terza annualità, pur suggerendo ancora un necessario grado di tutela nell'interpretazione delle fenologie osservate, concorda in merito ad una indicazione sull'inizio della migrazione pre-riproduttiva del Tordo Bottaccio con quanto osservato nel 2017, che vedeva il possibile inizio dell'aumento delle presenze riferite ad individui migratori nella III decade di gennaio rispetto alla II di febbraio del 2016, primo anno di indagini. Si ritengono comunque opportune ulteriori indagini al fine di meglio inquadrare le variazioni inter-annuali osservate. La differenza tra i risultati della prima parte e le successive annualità risulta infatti marcata, evidenziando ad oggi come presenze sul territorio potenzialmente ascrivibili a spostamenti migratori del tordo possano variare anche in maniera spiccata da un anno all'altro rendendo necessaria l'acquisizione di serie pluriennali di dati raccolti con la stessa metodologia per ottenere indicazioni robuste da cui estrapolare la fenologia della specie nell'area di studio.”*

Regione Liguria, fornendo motivazioni generiche e omettendo di riportare le conclusioni dell'ultimo studio sul tordo bottaccio dell'ottobre 2018, ha fissato nel calendario venatorio la data per la chiusura della caccia a tale specie al 31 gennaio anziché al 20 gennaio, disattendendo il parere ISPRA.

Così avendo disposto, non è garantita la tutela in un momento topico della vita di questi animali, perché nella 3° decade di gennaio, secondo il documento “Key Concept”, ha inizio la migrazione prenuziale.

Si tratta di un dato scientifico confermato persino nello studio sull'avifauna di interesse venatorio - piano delle attività 2017/18-relazione finale ottobre 2018 redatta dal Centro Studi Bio Naturalistici, che è destinatario degli incarichi regionali (quando ci sarebbe già ISPRA, ente pubblico, deputato ex lege a svolgere attività di consulenza tecnico scientifica – oltretutto obbligatoria – per Regione Liguria).

Regione Liguria, nelle premesse (pag. 28) della deliberazione ha ommesso di considerare i risultati dello studio, proprio da Regione commissionato al Centro Studi Bio Naturalistici.

Si legge nel documento che il territorio della Provincia di Imperia è interessato dalla migrazione prenuziale già dalla III decade di gennaio.

E' interessante il grafico riportato a pag. 9 dello studio sopra citato dal quale si evidenzia in realtà un progressivo aumento, rispetto al mese di dicembre, della presenza del tordo bottaccio già dalla prima decade di gennaio, sia nei siti di svernamento sia in quelli migratori.

L'aumento della presenza del tordo bottaccio non può che essere, in parte, attribuita alla disponibilità di drupe di olivo, in quanto nella maggior parte degli oliveti, nel mese di gennaio, la raccolta è terminata e gli oliveti abbandonati nella Provincia di Imperia rappresentano una ridottissima porzione di territorio provinciale.

Inoltre, gli abbattimenti, riscontrati dalla lettura dei tesserini venatori nella Provincia di Imperia degli ultimi 10 anni a disposizione, seguono lo stesso andamento del grafico indicato.

Si rammenta che l'articolo 42 della Legge 96 del 2010, nel modificare la Legge 157/92, ha vietato l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Ne deriva quindi la illegittimità, sul punto, del calendario venatorio laddove non tiene conto dei principi indicati nella legge e dello specifico avviso espresso da ISPRA.

Sul tema, la difesa delle ricorrenti richiama la più volte citata sentenza TAR 769/2018, che si era già espressa (per la specie beccaccia) sulla rilevanza del periodo di migrazione pre-nuziale e, perciò, sulla illegittimità del calendario. Il principio ben può essere esteso alle altre specie che si trovino nella stessa situazione.

C) Quanto all'articolo 1, comma 1, lett. B), punto 11 calendario venatorio (specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

III) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90

La data di chiusura dell'attività venatoria stabilita dal calendario venatoria interferisce con le attività vitali delle specie di uccelli sotto elencate.

Per tutte queste specie il parere ISPRA (estratto pagina 3) spiega che: *“La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Germano Reale, Gallinella d'acqua, **Folaga, Alzavola, Codone, Fischione**, Mestolone, Marzaiola, **Canapiglia**, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino e Moriglione), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire **al 20 Gennaio 2020**, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.*

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha particolare incidenza quando avviene nei confronti di specie in fase di migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibili a tale disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio dei migratori."

Germano reale

Il calendario prevede che la caccia possa essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, così non recependo il parere di ISPRA che ha indicato la data di chiusura della caccia al 20 gennaio 2020 (e non al 31 gennaio).

La guida per la stesura dei calendari venatori, redatta da ISPRA nel 2010, ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009 (legge 96/2010, art. 42) e le indicazioni della Commissione europea sulla materia, a pagina 15, riporta: *"Tuttavia deve essere tenuto conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia ricompreso dal 1 ottobre e il 20 gennaio."*

Il parere ISPRA (pagina 3 che si trascrive) così si esprime: *“La chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica (Germano Reale, Gallinella d’acqua, folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino e Moriglione), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 Gennaio 2020, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.*

Le zone umide sono, infatti, generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo non solo ma anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l’abbandono temporaneo dell’area da parte di tali specie.

Tale fenomeno ha particolare incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall’attività venatoria e l’interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio dei migratori.”

Il periodo di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts” ricade nella I° decade di gennaio.

Si richiama, ancora una volta e non per abitudine, la sentenza TAR Liguria 769/2018 appena citata, che si era già espressa (per la specie beccaccia) sulla rilevanza del periodo di migrazione pre-nuziale e, perciò, sulla illegittimità del calendario.

Regione Liguria ha ignorato, quindi, anche quest'anno, il principio di precauzione, costituente la pietra angolare della legislazione comunitaria di tutela dell'ambiente.

Canapiglia

La guida per la stesura dei calendari venatori, redatta da ISPRA nel 2010, ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009 (art. 42 della l. 96/2010) e le indicazioni della Commissione europea sulla materia, a pagina 16, riporta: *“Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto con il rischio di confusione con le altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”*.

A livello europeo la specie è attualmente considerata depauperata e in uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 3).

Alzavola

La guida per la stesura dei calendari venatori, redatta da ISPRA nel 2010, ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009 (art. 42 l.96/2010) e le indicazioni della Commissione europea sulla materia, a pagina 20, riporta che: *“Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e*

dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto con il rischio di confusione con le altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Non si vedono valide ragioni per cui Regione Liguria non abbia recepito il parere ISPRA.

Folaga

La solita guida per la stesura dei calendari venatori, redatta da ISPRA nel 2010, a pagina 22, riporta: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto con il rischio di confusione con le altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Fischione

La guida per la stesura dei calendari venatori, redatta da ISPRA nel 2010, a pagina 17, riporta: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto con il rischio di confusione con le altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razio-

nale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.

Codone

Alla pagina 18 dello stesso documento è riportato che: *“Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto con il rischio di confusione con le altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.*

Per quanto concerne il codone a livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

Moriglione

Oltre a quanto già indicato per le altre specie, ISPRA (pag. 4 parere) spiega che: *“Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il Moriglione, stante lo status di conservazione della specie a scala europeo, indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da BirdLife e classificata come SPEC 1. Inoltre, l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie, in quanto il nostro paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%)/Birdlife, 2017). Informazioni recenti suggeriscono che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stata inserita quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di*

maggior criticità per tale specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia, dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risulterebbe in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello del lungo periodo (-1,5%) (Zenatello et al. 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30%-49% in 22,8 anni; <http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0>). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del dataset europeo e di quello italiano. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie.”.

Tra le motivazioni contenute nella deliberazione è riportata, anche la seguente:

“vista la modifica dello stato delle popolazioni europee nella “Red list of european birds” che ha modificato in “vulnerabile” la definizione sia in Europa che in UE, ha adottato carnieri prudenziali di 2 capi giornalieri e 10 annuali sebbene non proposti dall'ISPRA.”

Proprio oggi si è, tra l'altro, appresa ed aggiunta una notizia, rilevante, che conferma ancor più la fondatezza delle argomentazioni portate da ISPRA.

Commissione europea e Ministero Ambiente hanno chiesto la moratoria della caccia alla specie moriglione (e pavoncella) in seguito all'inserimento delle due specie nelle liste di protezione dell'AEWA (accordo euroasiatico per gli uccelli migratori).

D) Quanto all'articolo 1, comma 1, lett. B), punto 13 (specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

IV) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90

La deliberazione (calendario) è illegittima anche per quanto riguarda la specie moretta, per la quale ISPRA indica un regime di sospensione della caccia.

Di seguito, per comodità, il parere ISPRA (pag. 2): *“Stante il rischio di confusione con la Moretta Tabaccata (SPEC 1 secondo BirdLife International, 2017), al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto già previsto nei siti natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta. Anche tenendo conto dello stato di conservazione sfavorevole di quest'ultima specie (SPEC 3 secondo BirdLife International 2017)”*.

Regione Liguria afferma, invece, nelle premesse della DGR 386/2019 (estratto, pagina 22) che: *“Diversamente da quanto descritto da Ispra, lo stato della popolazione della specie **Moretta Tabaccata** è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima “European red list of bird” del 2015, ed è passata alla categoria “least concern” ovvero minima importanza, la categoria delle specie comuni non a rischio.”*

Quanto scritto dalla Regione Liguria non corrisponde al vero.

Intanto, “least concern” non significa di minima importanza ma di minore preoccupazione.

Questa specie, poi, è classificata a livello scientifico quale SPEC 1, secondo BirdLife International, 2017.

Inoltre:

- il report di ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici dimostra che la specie Moretta Tabaccata è in forte aumento sia nel trend 2001-2010, sia nel lungo termine 1993-2010;

- il trend 2001-2010 dimostra un forte aumento per la Moretta Tabaccata ma quello che Regione Liguria non ha spiegato è che sono i numeri tratti dal report ISPRA con finalità diversa da quella di proclamare la abbondanza della specie.

Nell'anno 2008, nel 90% dei siti di svernamento-riproduzione della Moretta Tabaccata, sono stati censiti 660 individui; nelle restanti annate i numeri sono stati molto più contenuti.

Se si rapporta l'incremento annuo censito del 8,9% annuo e nel lungo periodo del 14,2 %, ci si rende conto che, a livello nazionale, la specie Moretta Tabaccata è rappresentata, comunque, solo da qualche centinaio di individui.

Di conseguenza anche l'abbattimento "involontario" di pochi esemplari può causare una perdita importante per questa specie (fonte: ISPRA, pubblicazione: *Risultati dei censimenti degli uccelli svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001/2010*, paragrafo 3.43, pagina 101.)

E' proprio grazie al divieto di caccia della Moretta nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, che le poche centinaia di coppie nidificanti in Italia hanno potuto riprodursi, nonostante gli abbattimenti illegali documentati e indicati anche nel Piano Nazionale per la Moretta Tabaccata (*aythya nyroca*) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare Direzione protezione della natura.

Oggi è, dunque, molto importante – come invoca ISPRA - garantire la maggiore protezione per la Moretta Tabaccata, anche al di fuori dei si-

ti della rete Natura 2000, prevedendo – come appunto ancora indicato da ISPRA - la sospensione della caccia alla Moretta, specie simile.

Regione Liguria asserisce però che:

- *“la specie Moretta Tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l’apertura della caccia alla Moretta il 1° novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti poiché la migrazione della stessa specie è alla fine.”*

Invero, il piano nazionale per la Moretta Tabaccata del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare - Direzione protezione della natura, edito dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica, oggi ISPRA, a pagina 46 riporta: *“Per l’impossibilità a discriminare, all’atto dell’abbattimento, tra le femmine di Moretta e quelle di Moretta Tabaccata. La migrazione della Moretta Tabaccata termina entro il mese di novembre.”*

La misura adottata dalla Regione, consistente nell’inizio della caccia della Moretta al 1° novembre riduce il rischio di abbattimenti accidentali, ma non li elimina affatto.

Il periodo di migrazione della Moretta Tabaccata comprende tutto il mese di novembre; di conseguenza Regione Liguria avrebbe dovuto:

- sospendere il prelievo, come indicato da ISPRA;
- o, in secondo ordine, per lo meno prevedere l’apertura della caccia alla moretta dal 1° dicembre e solo ai soggetti maschi.

Regione Liguria, infine, asserisce che: *“La guida alla disciplina della caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione delle specie deve essere affrontato non con l’apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l’istruzione dei cacciatori.*

A questo proposito Regione Liguria fa presente *“che tutti i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio hanno compiuto esame di riconoscimento delle specie oggetto di caccia”.*

Ora, l'affermazione è patentemente non corrispondente al vero.

Pochissimi sono i cacciatori che hanno sostenuto un esame per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. L'esame è stato introdotto solo dalla legge n. 968/77.

Prima del 1977 non esisteva l'esame ed i minori di anni 16 potevano esercitare la caccia con l'autorizzazione del padre.

L'età media dei cacciatori liguri è di 65 anni, di conseguenza la stragrande maggioranza dei cacciatori liguri che hanno esercitato e continueranno ad esercitare il prelievo venatorio non hanno sostenuto alcun esame di abilitazione.

Inoltre, sono poche le Provincie o le Regioni che hanno previsto nei programmi degli esami, per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, prove con l'ausilio di audiovisivi finalizzati al riconoscimento, in volo, delle specie cacciabili e protette; in particolare di quelle specie che presentano tra loro caratteri molto simili, come ad esempio la Moretta con la Moretta Tabaccata.

Ancora oggi, la maggior parte dei programmi di esame per l'abilitazione venatoria, per quanto riguarda il riconoscimento delle specie selvatiche, prevedono il riconoscimento, da parte del candidato, di un numero limitato di specie e vengono utilizzati a tal fine animali imbalsamati.

La Regione Liguria ha poi ignorato che, a causa dello stato di conservazione sfavorevole, la Moretta Tabaccata è stata inserita nella categoria SPEC 1, secondo BirdLife International 2017.

Regione Liguria, non prevedendo la sospensione della caccia a specie tra loro del tutto simili, concorre quindi alla determinazione di gravi

E) Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera D), punto 1) del calendario venatorio (caccia al cinghiale)

V) Violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 157/92

Il calendario venatorio prevede, per la caccia al cinghiale (art. 1, comma 1, lettera D – punto 1) che: *“il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 6 ottobre – 6 gennaio.”*

Il riferimento alle “vigenti disposizioni” autorizza la prosecuzione della caccia collettiva in braccata al cinghiale (non quella selettiva, ossia praticata in squadra e senza seguire piani di abbattimento articolati per sesso, età, attribuzione di capi al singolo cacciatore, ex art. 11, comma *quaterdecies* d.l. 203/2005, modificato con legge 248/2005), anche nel periodo 7 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020, in tal modo violando l’arco temporale – massimo ed invalicabile - di tre mesi per la caccia alla specie, stabilito dall’art. 18 comma 2, della legge 157/92. Tanto può prevedere il calendario venatorio perché l’atto amministrativo dà attuazione all’art. 35, comma secondo, ultimo capoverso, della l.r. 29/1994.

Codesto TAR, con la più volte richiamata sentenza n. 769/2018, con riferimento al motivo dedotto nel ricorso 2018 (Violazione dell’articolo 18, primo comma, lett. d) della legge 157/92) in quanto Regione Liguria aveva previsto, nel calendario venatorio approvato con DGR 355 del 23/05/2018, l’anticipazione del periodo della caccia al cinghiale al 16 settembre 2018) ha annullato la disposizione esprimendo il seguente argomento, incidentale: *“Occorre, peraltro, precisare che l’annullamento in parte qua del calendario venatorio non dovrà comportare un’indebita estensione del periodo di caccia al cinghiale oltre il trimestre previsto dalla legge”.*

Regione Liguria, nel corso della stagione venatoria 2018/2019, aveva comunque consentito la prosecuzione della caccia al cinghiale in for-

ma collettiva (a squadre) sino al 31 gennaio 2019 (cfr. nota a firma del Dirigente Regione Liguria - Settore Caccia, prot. 22741 del 17/12/2018, indirizzata all'Assessore alla caccia e con successiva comunicazione dell'Assessore agli ATC prot. 346495 del 17/12/2018). La norma di legge regionale si pone in evidente contrasto con l'articolo 117, comma 1, lettera s) Cost.

Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, la quale rappresenta *«un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"»* (Corte Cost., sent. n. 193 del 2010).

In particolare, proprio l'articolo 18 della l. 157/92 garantisce *«nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)»* (Corte Cost., n. 233 del 2010).

Da ciò consegue che la norma statale in questione rappresenta un limite invalicabile per l'attività legislativa delle regioni, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Anche questa norma del calendario impugnato è evidentemente illegittima, perché non rispettosa dell'articolo 18 della Legge 157/92.

Pertanto, la declaratoria di illegittimità del calendario venatorio sul punto richiede che l'Ill.mo TAR sollevi, se ritenuto, questione di legittimità.

timità costituzionale dell'articolo all'art. 35, comma secondo, ultimo capoverso, della l.r. 29/1994, cui il calendario venatorio dà attuazione concreta.

F) QUANTO ALL'ATTIVITA' VENATORIA DA APPOSTAMENTI COLLOCATI A MENO DI 500 METRI DALLE ZONE UMIDE FREQUENTATE DAGLI ACQUATICI

VI) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 – violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92

Lo studio commissionato da Regione Liguria al solito Centro ha dimostrato che due specie di anatidi (alzavola e moriglione) svernano, prevalentemente, nel territorio della Provincia di La Spezia, in quanto ricca di zone umide adatte allo svernamento degli anatidi.

Inoltre lo studio rivela che l'attività venatoria è consentita in una vasta parte delle zone umide presenti in questo territorio.

ISPRA (estratto pag. 6 parere, voce "Forme di caccia e orario di caccia") ha espresso la valutazione che segue: *"Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili dal disturbo causato dalla caccia"*.

Codesto TAR (sempre con sentenza n. 769/2018) ha ritenuto fondato il motivo allora dedotto.

Regione Liguria (pag. 10, delle premesse della D.G), scrive: *"Per quanto riguarda le zone umide frequentate dagli uccelli acquatici nel periodo di attenzione segnalato da ISPRA (20-31 gennaio), si ritiene che non sussistono i presupposti per accogliere i suggerimenti formulati dall'Istituto medesimo. Si fa presente che la Regione Liguria, ha istituito un elevato numero di aree protette in habitat naturali, che garantiscono*

un efficace sistema di protezione dell'avifauna acquatica durante tutto l'anno solare, che gode quindi di aree a completo divieto di caccia, come previsto dalla legge 157/92 e dalla legge regionale 29/1994. In relazione alla stagione di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della procedura EU PILOT 69/55/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la direttiva 147/2009/CEE e i documenti interpretativi di questa "Key Concepts" e "Guida interpretativa alla disciplina della caccia".

Dall'analisi dello studio "Atlante degli Habitat-Natura 2000 in Liguria" realizzato da regione Liguria, con la collaborazione di ARPAL e UNIGE, è emerso che delle 18 tipologie di habitat catalogate, solo in 5 è stata rilevata una presenza di uccelli acquatici; questa risulta frammentaria ed estremamente limitata di estensione superficiale.

Si elencano di seguito gli habitat individuati: ..omissis

Si sottolinea che l'analisi contenuta nello studio citato non menziona l'attività venatoria come fattore di rischio e/o di minaccia per i suddetti habitat, che risultano, peraltro, in parte già interdetti all'attività venatoria stessa in quanto ricadenti in zone urbanizzate o protette. A riprova di ciò, infatti, lo studio in parola cita, quali principali fattori di rischio e/o di minaccia per gli habitat, i fenomeni di alterazione degli alvei (escavazioni, cementificazioni, interrimento, ecc) e del regime idrogeologico."

Orbene, in disparte che il Ministero dell'Ambiente ha appena chiesto la moratoria della caccia al moriglione per il pessimo stato di conservazione per cui si trova:

- quanto alla prima motivazione ("L'elevato numero di aree protette in habitat naturali, che garantiscono un efficace sistema di protezione

dell'avifauna acquatica durante tutto l'anno solare, che gode quindi di aree a completo divieto di caccia, come previsto dalla legge 157/92 e dalla legge regionale 29/1994”), si osserva che l'argomentazione è generica, priva di un riscontro oggettivo che indichi, con precisione, la superficie totale delle aree umide e la percentuale di quelle con divieto di caccia, ovverosia quelle incluse in parchi naturali, oasi di protezione e altre zone dove vige il divieto di esercitare l'attività venatoria.

Si precisa che tutti questi dati sono (da tempo) in possesso di Regione e, quindi, potevano e dovevano essere esplicitati (se i dati confermano quanto affermato).

- Quanto alla seconda motivazione si ritiene che il riferimento alla procedura *EU PILOT 69/55/ENVI/2014* non riguardi l'indicazione di ISPRA di vietare, dal 21 gennaio al 31 gennaio, l'attività venatoria da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici.

- Quanto alla terza motivazione (“*Si sottolinea che l'analisi contenuta nello studio citato non menziona l'attività venatoria come fattore di rischio e/o di minaccia per i suddetti habitat.....*”), il riferimento riguarda la tutela degli habitat e non le singole specie di uccelli acquatici e più in generale le specie che frequentano le zone umide, sia quelle ove si può cacciare che quelle protette.

Inoltre, come già scritto, la motivazione è generica, perché non è indicata la superficie delle aree umide e la percentuale di quelle ove non è ammessa la caccia.

L'invocato “*Atlante degli Habitat di cui alla rete natura 2000 della Regione Liguria*”, peraltro, non indica:

- 3240 “*Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos.*”, (pag. 187, “*Caratteri generali*”, ultimo comma, che dice: “*l'habitat è frequentato da diverse specie di insetti Carabidae, Bem-*

bidini, Cindelidae e Staphylinidae, da anfibi e da una consistente popolazione ornitica.";

- 3250 "Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*" (pag. 193), "Caratteri generali", ultimo comma recita: "I greti rappresentano comunque siti importanti per la fauna interstiziale e per la nidificazione di diverse specie ornitiche."

Inoltre, ISPRA indica che la caccia agli acquatici debba essere condotta solo da appostamento situato a non meno di 500 metri da tutte le zone umide (sia quelle aperte alla caccia sia quelle dove vige il divieto di caccia nel caso che il divieto sia esteso ad una porzione di territorio inferiore ai 500 metri dalla zona umida, frequentate dagli acquatici).

L'indicazione di ISPRA è evidentemente tesa a tutelare tutte le popolazioni di uccelli acquatici, rappresentate anche da piccoli storni e non solo gli stormi numerosi.

Per esempio, in Provincia di La Spezia c'è la zona umida, costituita dalla parte terminale del fiume Magra, compresa la piana di Marinella, i Bozi di Saudino (la zona umida dell'estensione di 34 ettari, la più importante della Liguria frequentata dalla fauna migratoria tra cui anche il moriglione) e la Garzaia di Arcola, gestita dalla Lipu dell'estensione di 34 ettari, ed anche le foci dei fiumi Centa nel Savonese e del Fiume Roia a Imperia.

Le zone umide, in fin dei conti, - diversamente da quanto affermato da Regione Liguria (pag. 10 deliberazione) - non sono né poche né piccole.

Comunque, gli uccelli acquatici in migrazione o svernanti si riuniscono dove possono e, semmai, è proprio nelle aree di estensioni ridotte che sono facilmente individuabili e abbattibili da parte del cacciatore; e quindi è più che ragionevole che la limitazione indicata da ISPRA

trovi applicazione indistintamente per tutte le zone umide della Regione.

G) QUANTO ALL'ARTICOLO 1, 1° COMMA, LETT. G) – ORARIO DI CACCIA GIORNALIERO

VII) Violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 – eccezione di incostituzionalità dell'articolo 34, comma 7 bis, della l.r. 29/94

Il parere ISPRA, versione 2019 (così come il parere ISPRA 2018) nell'ultima parte del capitolo dedicato alle *“Forme di caccia e orario di caccia”* ricorda che: *“Si vuole inoltre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della Legge 157/92, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati che può protrarsi fino ad un'ora dopo il tramonto.”*

Il calendario venatorio impugnato: stagione 2019/2020 riporta, invece, come il precedente per la stagione 2018/2019, il seguente, identico testo: *“La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;”.*

La questione era stata dedotta anche nel ricorso del 2018 ed è stata affrontata da codesto TAR con l'ordinanza collegiale n. 821 del 11.10.2018, con la quale era stata rimessa alla Corte costituzionale la questione della (non) conformità alla Costituzione dell'articolo 34, comma 7 bis, ultimo periodo della l.r. 29/94.

La difesa delle associazioni ricorrenti, quindi, non riprende tutte le argomentazioni già dedotte, ancorché sia forse teoricamente ammissibile la riproposizione della stessa questione di legittimità costituziona-

le alla Corte, in quanto perfettamente argomentate le questioni giuridiche nella ripetuta ordinanza di rimessione.

Si ripropone però il motivo della illegittimità del calendario venatorio, che appunto applica una norma di legge che si ritiene non conforme a Costituzione.

H) QUANTO ALL'ARTICOLO 3 – TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

VIII) Violazione dell'articolo 12, comma 12 bis della legge 157/92, introdotto dall'articolo 31 della legge 122/2016 relativo all'immediata annotazione del capo abbattuto sul tesserino regionale venatorio

Anche in questo calendario venatorio (articolo 3, comma 1), come in quello della passata stagione venatoria, è previsto che: *“Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, così come disposto dall'articolo 38 della L.R. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo”*.

La disposizione rimanda direttamente all'articolo 38, comma 8 della l.r. 29/94 (come modificato dalla l.r. 10/2017) che dispone: *“il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento **accertato**.”*

Pure per questo tema TAR Liguria (ord. collegiale n. 821/2018) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 8, della l.r. 29/94.

Anche in questo caso, per ragioni di economia processuale, assolve egregiamente alla esplicazione delle questioni giuridiche la ripetuta ordinanza di rimessione.

Il calendario venatorio gravato è, però, anche su tale punto denunziato per la sua evidente illegittimità.

Sulla domanda cautelare

Sussiste l'interesse per domandare la tutela cautelare, nell'attesa della decisione nel merito del ricorso.

Le misure contestate in ricorso, ove non sospese, determineranno gravi ed irreversibili conseguenze giacché i capi abbattuti sono irrimediabilmente perduti.

Valutando i contrapposti interessi (ancorché dovrebbe esserci piena identificazione tra quelli delle ricorrenti e l'azione amministrativa dell'Ente intimato, posto che le Associazioni ricorrenti invocano il rispetto del parere ISPRA e delle norme di legge), la richiesta sospensione non pregiudica affatto l'esercizio dell'attività venatoria, che è ammessa dalla legge, ma lo riconduce ad un alveo di sostenibilità ecologico-ambientale.

L'ordinanza cautelare potrebbe, quindi, prevedere – in linea con quanto indicato da ISPRA ed alla legge n. 157/92:

- una sola giornata aggiuntiva di caccia per le specie tordo bottaccio, cesena e merlo, anziché due;
- la caccia ai tordi (sassello e bottaccio), alla cesena alla folaga, all'alzavola, al germano reale, al fischione alla canapiglia fino al 20.1.2020 e non al 31.1.2020;
- la immediata sospensione della caccia al moriglione;
- la sospensione della caccia alla moretta (per evitare confusione con la moretta tabaccata);
- l'interruzione della caccia al cinghiale alla data del 6 gennaio 2020;
- l'interruzione dell'attività venatoria giornaliera al tramonto del sole;
- l'interruzione della caccia da appostamento, situato a meno di 500 metri dalle zone umide, alla data del 21 gennaio 2020;

- l'obbligo per i cacciatori di segnare immediatamente sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

*

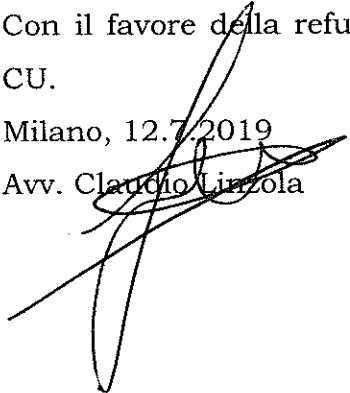
Per quanto illustrato, le ricorrenti Associazioni chiedono che l'Ill.mo TAR adito voglia sospendere gli effetti della impugnata deliberazione ed emanare ordinanza che assicuri i risultati della sentenza nelle more della sua decisione, sentito il difensore in C.C. e, per il merito voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, sollevata questione di costituzionalità dell'articolo 35, comma secondo, ultimo capoverso, della l.r. 29/1994, annullare il provvedimento impugnato nelle parti indicate in ricorso.

Sarà versato il contributo unificato di € 650.

Con il favore della refusione delle competenze legali e delle spese di CU.

Milano, 12.7.2019

Avv. Claudio Linzola



Procura alle liti

Io sottoscritta Graziella Zavalloni, nella mia qualità di Presidente dell'Associazione LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS, delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avanti al TAR Liguria, Genova, avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 386 del 10.5.2019, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 ed avverso il parere ISPRA del 13.3.2019, prot. 12196, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Associazione LAC
Lega per l'Abolizione della Caccia ONLUS
Graziella Zavalloni

Graziella Zavalloni

Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola

Claudio Linzola

Procura alle liti

Io sottoscritto Dante Caserta, nella mia qualità di Vice Presidente e legale rappresentante dell'Associazione WWF Italia ONLUS (C.F. 80078430586) delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avanti al TAR Liguria, Genova, avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 386 del 10.5.2019, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 ed avverso il parere ISPRA del 13.3.2019, prot. 12196, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

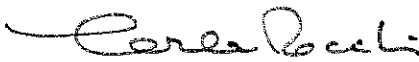
Dante Caserta
WWF Italia ONLUS

Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola

Procura alle liti

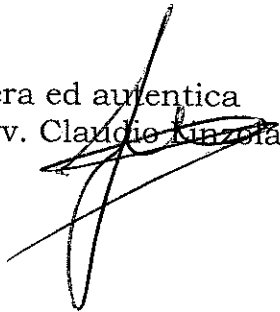
Io sottoscritta Carla Rocchi nella mia qualità di Presidente di ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) ONLUS, delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avanti al TAR Liguria, Genova, avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 386 del 10.5.2019, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 ed avverso il parere ISPRA del 13.3.2019, prot. 12196, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Carla Rocchi
Presidente ENPA ONLUS





Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola



Procura alle liti

Io sottoscritto Gianluca Felicetti, nella qualità di Presidente Nazionale della Associazione LAV Lega Anti Vivisezione delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avanti al TAR Liguria, Genova, avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 386 del 10.5.2019, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 ed avverso il parere ISPRA del 13.3.2019, prot. 12196, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Associazione LAV Lega Anti Vivisezione
Gianluca Felicetti

Firmato digitalmente da:Gianluca Felicetti
Motivo:Presidente LAV
Luogo:Roma
Data:04/07/2019 10:22:24

Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola

 LINZOLA CLAUDIO
Avvocato
12.07.2019
07:04:17 UTC

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avvocato Claudio Linzola con studio in Milano, via Hoepli n. 3, in base alla Legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 13 gennaio 2011 previa iscrizione al numero 742 del mio registro cronologico

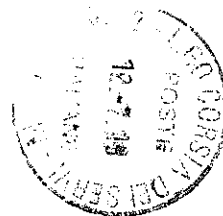
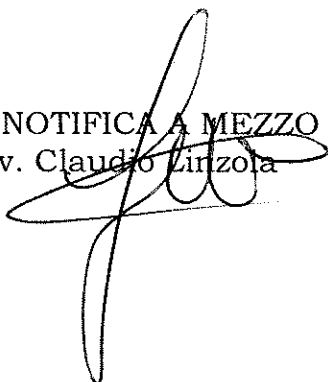
ho notificato

nell'interesse dell'Associazione Lega per l'abolizione della caccia ONLUS + altre il retroesteso ricorso avanti al Tar Liguria, Genova, a:

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, Piazza De Ferrari n. 1 – 16121 Genova

inviandone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata RR numero 78768710072-9 spedita dall'Ufficio postale di Milano 2, in data odierna 12/07/2019 corrispondente a quella del timbro postale

SI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Avv. Claudio Linzola



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Milano

del 13/4/94

REGLIONE LIGURIA
SETTORE AFFARI GENERALI
pervenuto in data

Avv. Claudio Linzola

Via Hoepli n. 3
20121 MILANO

Tel. 02874283 - Fax 02860781

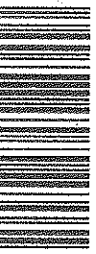
17 LUG 2019

UFFICIO POSTA:

Cap.

Racc. N.

AG



78768710072-9

APPLICARE SULLA BUSTA AG

Posta raccomandata

Poste italiane

12.07.2019 16.51
Euro 008.95

190707807100729 16121

4-0101224

4-0101224



N. 762 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A, deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.
Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.
L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

REGIONE LIGURIA

IN PERSONA DEL PRESIDENTE

PRO TEMPORE

PIAZZA DE FERRARI 1

16121 GENOVA